



**POLITECNICO
MILANO 1863**

POLITECNICO DI MILANO

LA RETTRICE

VISTA la Legge 9.05.1989, n. 168 recante “Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica”;

VISTA la Legge 7.8.1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il D.M. 03.11.1999, n. 509, “Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei”;

VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445 recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTO il D.M. 22.10.2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;

VISTA la L. 30.12.2010, n. 240 recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”;

VISTA la L. 6.11.2012, n. 190 intitolata “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, e successive modificazioni;

VISTO il D. Lgs. 14.03.2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il D.L. 31.08.2013, n. 101 intitolato “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”, convertito con modificazioni in L. 30.10.2013, n. 125;

VISTO il D.L. 24.06.2014, n. 90 avente ad oggetto “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”, ed in particolare l'art. 6, co. 1, così come modificato dalla legge di conversione 11.08.2014, n. 114;

VISTO il Regolamento UE 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTA la L. 12.04.2022, n. 33 recante “Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore”;

VISTO lo Statuto del Politecnico di Milano;

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo;

VISTO il Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca del Politecnico di Milano;

VISTO il Regolamento organizzativo e di funzionamento del Consiglio degli Studenti;

VISTO il Regolamento del Politecnico di Milano in materia di trattamento dei dati personali e della sicurezza ICT;

VISTO il Modello Organizzativo Privacy del Politecnico di Milano;

VISTE le comunicazioni pervenute dai Presidi delle Scuole in merito al numero dei docenti titolari di insegnamenti che svolgono la propria attività didattica istituzionale in seno ai Consigli di Corso di studio di appartenenza, ai fini della determinazione del numero degli studenti da eleggere nei predetti organi;

CONSIDERATA l'opportunità, ai fini di un'efficace azione di semplificazione amministrativa, di regolamentare le specifiche modalità di svolgimento del procedimento elettorale, unitamente alle principali scadenze allo stesso connesse;

SENTITE le rappresentanze studentesche elette in seno al Senato accademico ed al Consiglio di amministrazione;

DECRETA

ART. 1

Indizione delle elezioni

- 1) Sono indette e disciplinate le votazioni per la elezione dei rappresentanti degli studenti in seno agli organi accademici del Politecnico di Milano, per il biennio 2025/2027.
- 2) Sono, altresì, indette e disciplinate le votazioni per la elezione di 4 rappresentanti dei dottorandi in seno al Consiglio della Scuola di Dottorato di ricerca del Politecnico di Milano, per il biennio 2025/2027.
- 3) Le votazioni si svolgeranno nelle giornate del **14 e del 15 maggio 2025**.
- 4) Laddove si citano studenti, dottorandi, rappresentanti e sostenitori declinati al genere maschile devono intendersi anche al corrispondente termine di genere femminile.

ART. 2

Determinazione del numero dei rappresentanti da eleggere

- 1) Il numero dei rappresentanti da eleggere nel Senato accademico, nel Consiglio di amministrazione e nelle Commissioni Paritetiche delle Scuole è determinato dallo Statuto di Ateneo, rispettivamente all'art. 11, comma 8 - lett. d), all'art. 12, comma 3 - lett. b) all'art. 27, comma 2.
- 2) Il numero dei rappresentanti da eleggere nei Consigli dei Corsi di studio e nei Consigli di riferimento dei Poli territoriali è pari al 15% della composizione dell'organo, calcolato arrotondando all'unità.
- 3) Il numero dei rappresentanti degli studenti da eleggere in ciascun organo, il numero delle preferenze e il numero di firme richieste a sostegno di ciascuna lista e di ciascuna candidatura è pertanto così determinato:

ORGANO	NUMERO RAPPRESENTANTI	NUMERO PREFERENZE	NUMERO FIRME SOSTEGNO
Senato accademico	4	3	409
Consiglio di amministrazione	2	2	409
Commissione Paritetica della Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni	5	5	121
CCS Urbanistica: Città Ambiente Paesaggio	5	2	11
CCS Urban Planning and Policy Design – Pianificazione Urbana e Politiche Territoriali	4	1	9

CCS Architettura e Disegno Urbano - Architecture and Urban Design	16	5	11
CCS Progettazione dell'Architettura	37	12	16
CCS Architectural Design and History - Progettazione Architettonica e Storia - Sede di Mantova	2	1	25
CCS Sustainable Architecture and Landscape Design - Architettura Sostenibile e Progetto del Paesaggio	3	1	22
CCS Landscape Architecture - Land Landscape Heritage	4	1	10
CCS Building Engineering for sustainability	3	1	15
CCS Architettura - Architettura delle Costruzioni	7	2	9
CCS Architectural Engineering - Sede di Lecco	3	1	20
CCS Ingegneria Edile e delle Costruzioni	4	1	16
CCS Management of Built Environment - Gestione del Costruito	3	1	14
CCS Architettura-Ambiente Costruito-Interni	17	6	11
CCS Ingegneria Edile-Architettura - Sede di Lecco	5	2	24
Commissione Paritetica della Scuola del Design	5	5	82
CCS Design del prodotto industriale - Integrated Product Design	11	4	18
CCS Design degli interni - Interior design e Interior and Spatial Design	7	2	30
CCS Design della moda - Design for the Fashion System - Design per il Sistema moda	4	1	30
CCS Design & Engineering - Progetto e Ingegnerizzazione del prodotto Industriale	3	1	17
CCS Product Service System Design - Design del sistema prodotto servizio	3	1	13
CCS Design della Comunicazione	4	1	36
CCS Digital and Interaction Design	4	1	12
Commissione Paritetica della Scuola di Ingegneria Civile, Ambientale e Territoriale	5	5	53
CCS Ingegneria civile per la mitigazione del rischio - Sede di Lecco	5	2	7
CCS Ingegneria Civile	12	4	16

CCS Geoinformatics Engineering - Ingegneria Geoinformatica	2	1	11
CCS Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio - Sede Milano	8	3	19
Commissione Paritetica della Scuola di Ingegneria Industriale e dell'Informazione	5	5	255
CCS Ingegneria Elettrica	10	3	16
CCS Ingegneria Nucleare	4	1	17
CCS Ingegneria Matematica	12	4	25
CCS Ingegneria Fisica	9	3	21
CCS Ingegneria Biomedica	21	7	22
CCS Ingegneria Gestionale	24	8	33
CCS Ingegneria dell'Automazione	14	5	20
CCS Ingegneria Elettronica	10	3	17
CCS Ingegneria delle Telecomunicazioni	5	2	12
CCS Ingegneria Aerospaziale	19	6	28
CCS Ingegneria Informatica	26	9	36
CCS Ingegneria Meccanica	32	11	21
CCS Ingegneria Chimica	11	4	20
CCS Ingegneria dei Materiali e delle Nanotecnologie	12	4	16
CCS Ingegneria Energetica	23	8	15
CCS Ingegneria della Produzione Industriale	3	1	17
CCS Music and Acoustic Engineering	2	1	17
CCS Food Engineering	2	1	17
CCS Mobility Engineering	2	1	12
CCS Agricultural Engineering	2	1	5
Consiglio di Riferimento del Polo territoriale di Cremona	1	1	15
Consiglio di Riferimento del Polo territoriale di Lecco	1	1	15
Consiglio di Riferimento del Polo territoriale di Mantova	1	1	15
Consiglio di Riferimento del Polo territoriale di Piacenza	1	1	15
Consiglio della Scuola di Dottorato di ricerca	4	2	/

ART. 3

Sistemi elettorali

- 1) Per l'espletamento delle votazioni sono adottati due sistemi elettorali:
- A. **proporzionale** per il Senato accademico, il Consiglio di amministrazione e le Commissioni Paritetiche delle Scuole;
 - B. **candidature individuali** per i Consigli di Corso di studio, per i Consigli di riferimento dei Poli Territoriali e per il Consiglio della Scuola di Dottorato di ricerca.

A) SISTEMA ELETTORALE PROPORZIONALE

ART. 4

Elettorato attivo

- 1) Per la elezione dei rappresentanti degli studenti in Senato accademico e in Consiglio di amministrazione, l'elettorato attivo è attribuito, in collegio unico, agli studenti che, alla data delle votazioni, risultino regolarmente iscritti, nell'anno accademico in corso, ai corsi di laurea triennale, di laurea specialistica/magistrale e quinquennale a ciclo unico di cui ai DD.MM. n. 509 del 03.11.1999 e n. 270 del 22.10.2004, nonché agli studenti regolarmente iscritti ai Corsi di Dottorato di ricerca, aventi la sede amministrativa presso il Politecnico di Milano.
- 2) Per la elezione dei rappresentanti degli studenti nelle Commissioni Paritetiche delle Scuole di Ateneo, l'elettorato attivo è attribuito agli studenti che, alla data delle votazioni, risultino regolarmente iscritti, nell'anno accademico in corso, ai corsi di laurea triennale, di laurea specialistica/magistrale e quinquennale a ciclo unico di cui ai DD.MM. n. 509 del 03.11.1999 e n. 270 del 22.10.2004, incardinati nelle Scuole di riferimento.
- 3) Sono esclusi dall'elettorato attivo gli studenti condannati a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici.

ART. 5

Elettorato passivo

- 1) Per la elezione dei rappresentanti degli studenti in Senato accademico e in Consiglio di amministrazione, l'elettorato passivo è attribuito, in collegio unico:
 - a) agli studenti che alla data della presentazione delle candidature siano regolarmente iscritti, all'anno accademico in corso, ai corsi di laurea, di laurea specialistica /magistrale e quinquennale a ciclo unico di cui al D.M. n. 270 del 22.10.2004. In ogni caso, gli studenti non devono avere raggiunto un numero di anni di iscrizione superiore a quello della durata normale del corso di studi maggiorato di uno;
 - b) agli studenti che, alla data di presentazione delle candidature, siano regolarmente iscritti ai cicli XXXVIII, XXXIX e XL dei Corsi di Dottorato con sede amministrativa presso il Politecnico di Milano oppure al ciclo XXXVII in caso di percorsi di Dottorato che hanno durata minima di 4 anni.
- 2) Per la elezione dei rappresentanti degli studenti nelle Commissioni Paritetiche delle Scuole di Ateneo, l'elettorato passivo è attribuito agli studenti che, alla data di presentazione delle candidature siano regolarmente iscritti, all'anno accademico in corso, ai corsi di laurea e di laurea specialistica/magistrale e quinquennale a ciclo unico di cui al D.M. n. 270 del 22.10.2004 incardinati nelle Scuole di riferimento. In ogni caso gli studenti non devono avere raggiunto un numero di anni di iscrizione superiore a quello della durata normale del corso di studi maggiorato di uno.
- 3) Sono esclusi dall'elettorato passivo gli studenti e i dottorandi condannati a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici, oppure che abbiano con il Politecnico di Milano conflitti di interesse e/o contenziosi, o che facciano parte di società, cooperative o associazioni che abbiano in essere rapporti contrattuali con l'Ateneo, fatta eccezione per la collaborazione degli studenti e delle studentesse ai servizi dell'università, o che siano stati assoggettati, negli ultimi due anni accademici, a procedimenti disciplinari con irrogazione di sanzioni superiori all'ammonizione, o che ricoprano incarichi politici e/o sindacali.

ART. 6

Contemporanea iscrizione a due corsi di studio

- 1) Per il Senato accademico e per il Consiglio di amministrazione, gli studenti iscritti a due corsi di studio del Politecnico di Milano potranno esercitare il diritto di voto una sola volta.
- 2) Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti in seno alla Commissione Paritetica della Scuola e ai Consigli di Corso di Studio, gli studenti iscritti contemporaneamente a due corsi di studio dell'Ateneo potranno votare per entrambi i Consigli di Corso di Studio e per la Commissione Paritetica di entrambe le Scuole. Quanto all'elettorato passivo, gli stessi studenti dovranno comunicare per iscritto, entro il termine per la chiusura delle candidature, alla casella e-mail elezionistudentesche@polimi.it per quale Corso di Studio e per quale Commissione Paritetica intendono candidarsi.

ART. 7

Presentazione delle liste e delle candidature

- 1) Per ogni lista deve essere individuato un rappresentante, cioè uno studente che sia in possesso dei requisiti per l'elettorato attivo ai sensi dell'art. 4 del presente provvedimento.
- 2) Il rappresentante di lista non può essere candidato in nessun organo.
- 3) I rappresentanti di lista dovranno presentare la denominazione della lista e il relativo simbolo al Servizio Affari Generali, Normativa Istituzionale e Organi Collegiali (di seguito anche "*Servizio Affari Generali*") entro le **ore 15.00 del 20 marzo 2025**, utilizzando esclusivamente il modulo pubblicato sul [sito istituzionale](#) di Ateneo dedicato alle Elezioni Studentesche. A tal fine il rappresentante di lista è tenuto a fissare per tempo un appuntamento con il Servizio Affari Generali scrivendo all'indirizzo e mail: elezionistudentesche@polimi.it.
- 4) Successivamente alla presentazione della lista al Servizio Affari Generali, il rappresentante di lista dovrà caricare sulla piattaforma Eligo (in modalità telematica da remoto) la denominazione della lista ed il relativo simbolo. Alla piattaforma Eligo sarà possibile accedere attraverso l'apposito [link](#).
- 5) Denominazione e simbolo non dovranno essere confondibili con quelli di altre liste concorrenti già presentati per l'elezione dei rappresentanti nel medesimo organo, e non dovranno ripetere denominazioni o simboli utilizzati da gruppi parlamentari o consiliari, ovvero da partiti, movimenti politici rappresentati nel parlamento, ovvero negli organi elettivi della provincia, dei comuni della provincia e della regione in cui si svolgono le elezioni, e che non dovranno avere carattere offensivo o provocatorio. Le liste non possono in alcun modo utilizzare il logo e i simboli del Politecnico di Milano.
- 6) Per essere accreditata, la lista dovrà essere sostenuta dalle firme degli studenti iscritti al Politecnico di Milano in possesso dei requisiti per l'elettorato attivo di cui al precedente art. 4.
- 7) Sarà possibile procedere alla sottoscrizione delle liste e alla presentazione delle candidature a far data dal **21 marzo 2025** sino alle **ore 12.00 del 14 aprile 2025** esclusivamente in modalità telematica da remoto attraverso l'utilizzo della piattaforma Eligo, cui sarà possibile accedere attraverso l'apposito [link](#).
- 8) Nessuno studente può sostenere con la propria firma più di una lista per lo stesso organo.
- 9) I candidati possono firmare in sostegno alla propria lista per tutti gli organi, ad esclusione di quello o di quelli per i quali sono candidati. Il rappresentante di lista può sottoscrivere la propria lista per tutti gli organi in cui la lista intende presentarsi.

- 10) Il numero massimo di candidati è così determinato:
 - per il Senato accademico massimo 8 candidati per ciascuna lista;
 - per il Consiglio di amministrazione massimo 4 candidati per ciascuna lista;
 - per le Commissioni Paritetiche massimo 15 candidati per ciascuna lista.
- 11) Per lo stesso organo nessun candidato può essere incluso in più liste.
- 12) Qualora una lista non intendesse presentarsi per tutti gli organi, sono consentite candidature per liste diverse, limitatamente agli organi per i quali la lista anzidetta non si presenta.
- 13) I candidati che non fossero in possesso dei requisiti prescritti per il godimento dell'elettorato attivo e passivo di cui alla normativa vigente e/o al presente decreto saranno esclusi dalla competizione elettorale e non saranno sostituibili.
- 1) L'elenco dei candidati ammessi alla competizione elettorale sarà pubblicato sul [sito istituzionale](#) dell'Ateneo, nella sezione dedicata alle Elezioni Studentesche.

ART. 8

Rappresentante di lista

- 1) Il rappresentante di lista svolge, fra gli altri, i seguenti compiti:
 - a) è responsabile della raccolta delle firme di sostegno, nonché del regolare svolgimento della campagna elettorale;
 - b) riceve comunicazioni dal Servizio Affari Generali;
 - c) definisce il calendario delle attività da svolgersi durante la propaganda elettorale. Tale calendario dovrà essere preventivamente autorizzato dal Servizio Affari Generali ai sensi dell'art. 14, comma 5 che segue;
 - d) ogni altro compito precisato dal presente provvedimento.

B) SISTEMA A CANDIDATURE INDIVIDUALI NEI CONSIGLI DI CORSO DI STUDIO E NEI CONSIGLI DI RIFERIMENTO DEI POLI TERRITORIALI

ART. 9

Determinazione dell'elettorato attivo

- 1) Il numero dei rappresentanti degli studenti da eleggere nei Consigli di Corso di Studio, indicati nel precedente art. 2 del presente provvedimento, è calcolato nella misura del 15%, con arrotondamento all'unità, rispetto alla composizione del Consiglio di Corso Studio medesimo.
- 2) L'elettorato attivo è attribuito agli studenti che, alla data delle votazioni, risultino regolarmente iscritti, nell'anno accademico in corso, a corsi di laurea triennale, di laurea specialistica/magistrale e quinquennale a ciclo unico di cui al D.M. n. 270 del 22.10.2004, incardinati nelle Scuole di riferimento.
- 3) Per la elezione dei rappresentanti in ciascun Consiglio di riferimento dei Poli territoriali, l'elettorato attivo è attribuito agli studenti regolarmente iscritti, nell'anno accademico in corso, ai corsi di laurea triennale, di laurea specialistica/magistrale e quinquennale a ciclo unico di cui al D.M. n. 270 del 22.10.2004, oppure ad orientamenti/indirizzi degli stessi, aventi sede presso il Polo territoriale di riferimento.
- 4) Sono esclusi dall'elettorato attivo gli studenti condannati a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici.

ART. 10

Determinazione dell'elettorato passivo – Presentazione delle candidature

- 1) Sarà possibile procedere alla presentazione ed alla sottoscrizione delle candidature a far data dal **21 marzo 2025** sino alle **ore 12.00** del **14 aprile 2025** esclusivamente in modalità telematica da remoto attraverso l'utilizzo della piattaforma Eligo, cui sarà possibile accedere attraverso l'apposito [link](#).

a) Consigli di Corsi di studio

- 1) Per i Consigli di Corso di Studio l'elettorato passivo è attribuito agli studenti che risultino in possesso dei requisiti indicati al precedente art. 5 del presente provvedimento e che siano regolarmente iscritti al proprio Corso di studio.
- 2) Ciascuna candidatura dovrà essere sostenuta da un numero minimo di firme come specificato all'art. 2 del presente provvedimento. Le firme dovranno essere apposte da studenti regolarmente iscritti al Corso di Studio del candidato ed in possesso dei requisiti per l'elettorato attivo indicati nel precedente art. 9, pena il non accoglimento della candidatura medesima.
- 3) Nessuno studente può sostenere con la propria firma più di un candidato per lo stesso corso di studio.
- 4) Coloro che si candidano non possono sostenere la propria candidatura.
- 5) Ciascun candidato è responsabile della raccolta delle firme.
- 6) I candidati che non risultino in possesso dei requisiti prescritti dal presente provvedimento per l'elettorato attivo e passivo, non saranno ammessi alla competizione elettorale.
- 7) L'elenco dei candidati ammessi alla competizione elettorale sarà pubblicato sul [sito istituzionale](#) dell'Ateneo nella sezione dedicata alle Elezioni Studentesche.

b) Consigli di riferimento dei Poli territoriali

- 1) Per i Consigli di riferimento dei Poli territoriali, l'elettorato passivo è attribuito agli studenti che risultino in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del presente provvedimento e che siano regolarmente iscritti ai Corsi di Studio istituiti presso le sedi dei Poli territoriali.
- 2) Ciascuna candidatura dovrà essere sostenuta da un numero minimo di firme come specificato all'art. 2 del presente provvedimento. Le firme dovranno essere apposte da studenti regolarmente iscritti ai Corsi di Studio, oppure ad un orientamento/indirizzo dello stesso, avente sede presso il relativo Polo territoriale ed in possesso dei requisiti richiesti dal precedente art. 9 per l'attribuzione dell'elettorato attivo.
- 3) Nessuno studente può sostenere con la propria firma più di un candidato per lo stesso Consiglio di riferimento di Polo.
- 4) Coloro che si candidano non possono sostenere la propria candidatura.
- 5) Ciascun candidato è responsabile della raccolta delle firme.
- 6) I candidati che non risultino in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e/o dal presente provvedimento per l'elettorato attivo e passivo, non saranno ammessi alla competizione elettorale.
- 7) L'elenco dei candidati ammessi alla competizione elettorale sarà pubblicato sul [sito istituzionale](#) dell'Ateneo nella sezione dedicata alle Elezioni Studentesche.

VOTAZIONI PER LA ELEZIONE DI QUATTRO DOTTORANDI NEL CONSIGLIO DELLA SCUOLA DI DOTTORATO DEL POLITECNICO DI MILANO

ART. 11

Elettorato

- 1) L'elettorato attivo è attribuito a tutti i dottorandi di ricerca regolarmente iscritti ai Corsi di Dottorato di ricerca attivati dal Politecnico di Milano, quale sede amministrativa.
- 2) L'elettorato passivo è attribuito ai dottorandi che, alla data di presentazione delle candidature, siano regolarmente iscritti ai cicli XXXVIII, XXXIX e XL dei Corsi di Dottorato con sede amministrativa presso il Politecnico di Milano oppure al ciclo XXXVII in casi di percorsi di Dottorato che hanno durata minima di 4 anni.
- 3) Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo i dottorandi condannati a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici. Sono esclusi dall'elettorato passivo i dottorandi che, alla data di emanazione del presente decreto si trovano nelle condizioni di dover interrompere la frequenza per un periodo pari o superiore a 12 mesi.
- 4) I rappresentanti dei dottorandi rimangono in carica fino a quando mantengono la qualifica di studenti di corsi di dottorato di ricerca e, in ogni caso, non più di due anni.
- 5) I candidati che non risultino in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e/o dal presente provvedimento per l'elettorato attivo e passivo, non saranno ammessi alla competizione elettorale.
- 6) Sarà possibile procedere alla presentazione ed alla sottoscrizione delle candidature a far data dal **21 marzo 2025** sino alle **ore 12.00** del **14 aprile 2025** esclusivamente in modalità telematica da remoto attraverso l'utilizzo della piattaforma Eligo, cui sarà possibile accedere attraverso l'apposito [link](#).
- 7) L'elenco dei candidati ammessi alla competizione elettorale sarà pubblicato sul [sito istituzionale](#) dell'Ateneo nella sezione dedicata alle Elezioni Studentesche.

NORME COMUNI A TUTTE LE VOTAZIONI

ART. 12

Commissione Elettorale

- 1) La Commissione Elettorale è nominata con provvedimento del Direttore Generale ed è composta da quattro funzionari dell'amministrazione, di cui uno con funzioni di Presidente e da un Segretario verbalizzante.
- 2) Alla Commissione Elettorale spetta il compito di certificare le liste e le relative candidature, per il sistema proporzionale, e le candidature individuali per i Consigli di Corso di Studio, per i Consigli di Riferimento dei Poli territoriali e per i rappresentanti dei dottorandi in seno al Consiglio della Scuola di Dottorato di ricerca, nonché sovrintendere al regolare svolgimento del procedimento elettorale.
- 3) La Commissione Elettorale, inoltre:
 - a) verifica che le liste siano state formate e presentate in conformità con quanto stabilito dal presente provvedimento, dichiarandone, in caso contrario, la non ammissibilità;
 - b) invita il rappresentante di lista a modificare, nel termine perentorio di 3 giorni dall'invito, la denominazione, la sigla, il simbolo della lista qualora risultino identiche o confondibili con la denominazione, la sigla, il simbolo di altra lista presentata in precedenza. In caso di

inadempimento alle prescrizioni da parte del rappresentante di lista, quest'ultima non sarà ammessa alla competizione elettorale;

- c) dopo aver certificato le liste, procede al sorteggio delle lettere ed ai relativi abbinamenti secondo cui le liste verranno ordinate;
 - d) certifica le candidature presentate per ciascuna lista e per ciascun organo a candidatura uninominale;
 - e) decide sulle eventuali istanze di riesame presentate dagli elettori e dai rappresentanti di lista;
 - f) al termine delle operazioni di voto e di scrutinio, assegna i seggi, dichiarando la regolarità e la validità dei risultati;
- 4) I rappresentanti di lista, i candidati nei Consigli di Corso di Studio, nei Consigli di riferimento dei Poli territoriali e nel Consiglio della Scuola di Dottorato di ricerca possono intervenire alle riunioni della Commissione Elettorale solo se invitati.

ART. 13

Violazioni

- 1) La Commissione Elettorale e il Servizio Affari Generali, in qualità di Ufficio Elettorale, hanno il compito di sovraintendere al regolare svolgimento dell'intero procedimento elettorale. Pertanto, eventuali violazioni alle disposizioni del presente provvedimento devono essere inoltrate, per iscritto, alla Commissione Elettorale, per il tramite dell'Ufficio Elettorale scrivendo all'indirizzo e mail elezionistudentesche@polimi.it.
- 2) La Commissione Elettorale ha il compito di valutare ogni caso oggetto di segnalazione, verificando la sussistenza dei fatti previa audizione dei controinteressati. Delle attività della Commissione viene redatto apposito verbale. A seguito dell'istruttoria, la Commissione Elettorale potrà proporre l'archiviazione della segnalazione, ovvero, tenuto conto della gravità della violazione, proporre alla Rettrice:
 - a) l'esclusione dall'elettorato passivo di un singolo candidato;
 - b) l'esclusione di una lista dall'intera competizione elettorale o da singole votazioni;
 - c) l'annullamento dei voti di preferenza ricevuti da un singolo candidato;
 - d) l'annullamento dei voti ricevuti da una lista, in una o in più votazioni, corrispondenti al numero di voti di preferenza ottenuti da un singolo candidato;
 - e) l'annullamento di tutti i voti ricevuti da una lista in tutte le votazioni;
 - f) l'annullamento dell'intera procedura elettorale.
- 3) La Commissione Elettorale trasmette tempestivamente alla Rettrice, per le decisioni di competenza, il verbale con indicazione del parere adottato con riferimento alla stessa segnalazione.
- 4) Avverso l'irrogazione di una o più sanzioni di cui al comma 2) del presente articolo, gli interessati possono proporre istanza di riesame al Senato accademico entro 5 giorni dalla pubblicazione dei risultati delle elezioni sul sito istituzionale dell'Ateneo.

ART. 14

Propaganda elettorale

- 1) Il Politecnico di Milano assicura e garantisce pari accesso ai mezzi di propaganda elettorale alle liste e ai candidati ammessi alla competizione elettorale.
- 2) Le modalità di svolgimento della propaganda elettorale devono essere conformi alla legge e comunque tali da non turbare l'andamento delle attività didattiche, scientifiche e amministrative di Ateneo.

- 3) La propaganda elettorale ha inizio all'atto della certificazione da parte della Commissione Elettorale delle liste e delle candidature, per il sistema proporzionale, e delle candidature per i Consigli di corso di studio, per i Consigli di riferimento dei Poli territoriali e per il Consiglio della Scuola di Dottorato. Prima della certificazione da parte della Commissione Elettorale è assolutamente vietata qualsivoglia attività volta, anche in modo indiretto, alla propaganda elettorale ad esclusione delle mere iniziative finalizzate alla raccolta delle firme di sostegno alle liste e/o alle candidature.
- 4) Alle liste ed alle candidature ammesse alla competizione elettorale verrà data adeguata pubblicità mediante pubblicazione sul [sito istituzionale](#) dell'Ateneo dedicato alle Elezioni Studentesche.
- 5) I rappresentanti di lista, prima dell'inizio della campagna elettorale, dovranno comunicare al Servizio Affari Generali l'oggetto, la data, l'ora ed il luogo di svolgimento di tutte le attività che prevedono di svolgere durante il periodo in cui è ammessa la propaganda elettorale.
- 6) Nel rispetto delle pari opportunità delle liste tra loro concorrenti e dei candidati ammessi alla competizione elettorale, alle liste è consentito lo svolgimento di una sola attività, finanziata dalla Commissione Permanente Studenti, durante il periodo di campagna elettorale, comprese eventuali attività svolte in collaborazione con un'Associazione studentesca.
- 7) Le Associazioni studentesche e i Gruppi, non configurate/i come liste accreditate, avranno la possibilità di svolgere tutte le attività in calendario, ad eccezione di attività che abbiano come scopo, anche indiretto, la promozione di una lista e/o di un candidato.
- 8) L'amministrazione dell'Ateneo, nell'ambito delle proprie disponibilità e senza interferire con l'attività didattica, può mettere a disposizione appositi spazi per la campagna elettorale sia per le liste che per i singoli candidati. A tal fine, i rappresentanti di lista o i candidati sono tenuti a trasmettere agli Uffici competenti dell'amministrazione la richiesta di prenotazione degli spazi in cui intendano svolgere le proprie attività.
- 9) Previa autorizzazione dei Presidi delle Scuole, potrà essere consentito alle liste o ai candidati di presentare il proprio programma nelle aule di Ateneo.
- 10) È fatto divieto di apporre iscrizioni di qualsivoglia tipologia sui muri, pavimenti, colonnati e ogni parte degli edifici del Politecnico di Milano, comprese tutte le aule e spazi comuni, nonché l'abbandono di materiale elettorale nelle aule dell'Ateneo.
- 11) È fatto divieto di promuovere azioni di propaganda elettorale che possono ledere i diritti o l'immagine dell'Ateneo e dei candidati avversari.
- 12) È compito del personale dell'amministrazione vigilare a che siano rispettate le disposizioni di cui ai commi del presente articolo.
- 13) Ferme restando le responsabilità disciplinari, civili e penali di cui alla normativa vigente, alle violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo si applica quanto previsto dall'art. 13 che precede.
- 14) La campagna elettorale termina improrogabilmente alle ore 23.59 del 12 maggio 2025. A decorrere da tale orario e nelle giornate del 13, 14 e 15 maggio 2025 sono vietate tutte le attività da chiunque poste in essere (es. studenti, liste, Associazioni, Gruppi studenteschi etc.) e svolte in qualsiasi modo (ivi comprese le comunicazioni a mezzo internet, canali social etc.) finalizzate, anche in modo indiretto, alla propaganda elettorale.

ART. 15

Adozione della procedura di voto online

- 1) Per lo svolgimento delle elezioni studentesche negli organi di Ateneo e nel Consiglio della Scuola di Dottorato di ricerca è utilizzata la procedura di voto da remoto Eligo, opportunamente implementata dalla Società ID Technology.
- 2) La procedura di voto assicura l'accertamento dell'identità degli elettori, la segretezza e l'anonimato del voto.
- 3) Ogni elettore, con le proprie credenziali personali di riconoscimento, può accedere alla piattaforma Eligo al fine di esprimere il proprio diritto di voto collegandosi con un qualsiasi dispositivo elettronico (smartphone, tablet e da qualsiasi personal computer) alla pagina dei propri servizi online del Politecnico di Milano. L'accesso alla piattaforma non sarà più consentito una volta che l'elettore avrà confermato le preferenze ai sensi del comma 7 che segue.
- 4) Dopo l'accesso alla piattaforma Eligo, all'elettore si presenteranno le schede elettorali informatizzate in numero uguale agli organi per i quali ha diritto di voto.
- 5) Per gli organi con elezione a sistema proporzionale: Senato accademico, Consiglio di amministrazione e Commissioni Paritetiche, la scheda elettorale informatizzata visualizzerà le liste secondo l'ordine stabilito a seguito del sorteggio della Commissione Elettorale (art. 12, lett c). Selezionando la lista, verrà mostrato l'elenco dei candidati che saranno visualizzati secondo l'ordine di presentazione prescelto dalla singola lista. L'elettore potrà esprimere il proprio voto per la lista prescelta e/o per i candidati appartenenti a tale lista. Il sistema elettronico di voto consentirà di esprimere un numero massimo di preferenze così come determinato dall'art. 2 del presente decreto di indizione. L'elettore potrà scegliere anche l'opzione della scheda bianca.
- 6) Per gli organi con elezione a sistema di candidature individuali: Consigli di corso di studio, Consigli di riferimento dei Poli territoriali e Consiglio della Scuola di Dottorato, la scheda elettorale informatizzata visualizzerà l'elenco dei candidati in rigoroso ordine alfabetico; anche in questo caso l'elettore potrà esprimere un numero massimo di preferenze, così come determinato all'art. 2 del presente decreto di indizione oppure votare scheda bianca.
- 7) Di tutte le operazioni di voto eseguite dall'elettore è richiesta esplicita conferma dalla piattaforma Eligo. Le preferenze, una volta confermate non sono più modificabili o revocabili.
- 8) Per tutte le informazioni di dettaglio sull'utilizzo della procedura di voto online, si rinvia a successive comunicazioni e circolari nonché all'apposita sezione del [sito istituzionale](#) dell'Ateneo dedicato alle Elezioni Studentesche.

ART. 16

Operazioni di voto e di scrutinio

OPERAZIONI DI VOTO

- 1) Sarà possibile votare ininterrottamente dalle ore 9:00 del 14 maggio 2025 alle ore 17:00 del 15 maggio 2025.
- 2) Durante il periodo in cui è ammesso il voto, l'assistenza tecnica in caso di disfunzioni è assicurata esclusivamente nella fascia oraria 9:00 – 17:00. Pertanto, si invitano gli studenti a collegarsi in tempo utile al fine di consentire un'adeguata assistenza prima della chiusura della procedura elettorale.

OPERAZIONI DI SCRUTINIO

- 3) Le operazioni di scrutinio si svolgeranno il 16 maggio 2025, alle ore 9.30. La Commissione Elettorale procederà allo scrutinio dei voti che, forniti dal sistema informatico, saranno visualizzati, stampati ed elaborati secondo i requisiti di cui al presente provvedimento.
- 4) Saranno scrutinati nell'ordine:
 - a) Senato accademico;
 - b) Consiglio di amministrazione;
 - c) Commissioni Paritetiche;
 - d) Consigli di Corso di Studio;
 - e) Consigli di Riferimento dei Poli territoriali;
 - f) Consiglio della Scuola di Dottorato di ricerca.

ART. 17

Criteri per l'individuazione degli eletti e delle elette

- 1) La Commissione Elettorale, verificata la regolarità e la validità delle operazioni di scrutinio, provvede all'attribuzione proporzionale dei seggi a ciascuna lista secondo la seguente procedura:
 - determinazione del totale dei voti validi riportati da ciascuna lista (cifra elettorale);
 - determinazione del totale dei voti validi riportati da tutte le liste (cifra elettorale generale);
 - determinazione del quoziente elettorale, risultante dalla divisione della cifra elettorale generale per il numero dei seggi da attribuire;
 - determinazione dei seggi ad ogni lista, ottenuta dividendo la cifra elettorale di ciascuna lista per il quoziente elettorale: a ciascuna lista sono assegnati tanti seggi quante volte il quoziente elettorale è compreso nella cifra elettorale.
- 2) I seggi che, al termine di tali operazioni, risultassero non assegnati, saranno attribuiti alle liste che hanno ottenuto il maggior numero di resti, risultante dalla divisione della cifra elettorale di ciascuna lista per il quoziente elettorale, più prossimo a tale quoziente.
- 3) Risultano eletti, lista per lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze.
- 4) A parità di numero di preferenze risulta eletto il candidato che precede nell'ordine di lista.
- 5) Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi in esubero sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente.
- 6) La Commissione Elettorale, verificata la regolarità e la validità delle operazioni di scrutinio, procede, per il sistema elettorale a candidature individuali, all'attribuzione dei seggi a ciascun candidato nei Consigli di Corso di Studio, nei Consigli di Riferimento dei Poli territoriali e nel Consiglio della Scuola di Dottorato.
- 7) Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di numero di preferenze, si tiene conto della maggiore età anagrafica.

ART. 18

Pubblicazione dei risultati elettorali e riesame

- 1) La Rettrice proclama l'esito delle votazioni con proprio decreto, che sarà pubblicato sull'Albo di Ateneo, nonché sul [sito istituzionale](#) dell'Ateneo dedicato alle Elezioni Studentesche.
- 2) Lo studente che risulti eletto in Senato accademico, in Consiglio di amministrazione, in Commissione Paritetica, in Consiglio di Corso di Studio e in Consiglio di riferimento del Polo territoriale, dovrà comunicare alla Rettrice, per iscritto, entro 5 giorni dalla pubblicazione dell'esito delle votazioni, l'organo per il quale intende esercitare il proprio mandato. L'incompatibilità non sussiste qualora lo studente eletto in seno ad un Consiglio di Corso di

Studio, venga anche eletto in seno ad una Commissione Paritetica e/o in un Consiglio di riferimento dei Poli territoriali.

- 3) Parimenti i dottorandi eletti in Senato accademico, in Consiglio di amministrazione e nel Consiglio della Scuola di Dottorato dovranno comunicare alla Rettore, per iscritto, entro 5 giorni dalla pubblicazione dell'esito delle votazioni, l'organo per il quale intendono esercitare il proprio mandato
- 4) Contro i risultati proclamati ai sensi del presente articolo, può essere proposta istanza di riesame, entro 5 giorni dalla pubblicazione sull'Albo di Ateneo, alla Commissione Elettorale che decide entro i successivi 3 giorni.
- 5) I mandati elettorali di tutti i rappresentanti eletti decorrono dalla data del decreto rettorale di proclamazione degli eletti e cessano nel momento in cui sono ufficialmente nominati gli eletti nelle votazioni successive.

ART. 19

Sostituzioni

- 1) I rappresentanti degli studenti eletti nel Senato accademico, nel Consiglio di amministrazione, nelle Commissioni Paritetiche, nei Consigli di Corso di Studio e nei Consigli di Riferimento dei Poli territoriali che, durante il mandato elettorale, perdono i requisiti di eleggibilità di cui al precedente art. 5, sono sostituiti con le modalità indicate nei successivi commi del presente articolo.
- 2) Si procede, inoltre, alla sostituzione dei candidati nei seguenti casi:
 - a) per conseguimento della laurea magistrale;
 - b) per dimissioni volontarie dall'incarico di rappresentante degli studenti;
 - c) per iscrizione ad un corso di laurea triennale e/o magistrale appartenente ad un'altra Scuola, rispetto al corso di studio di iscrizione all'atto della presentazione della candidatura ed elezione successiva. Questa condizione si applica ai rappresentanti degli studenti eletti nelle Commissioni Paritetiche e/o nei Consigli di Corso di Studio ed è disciplinata nei successivi commi;
 - d) in ogni caso di perdita e/o decadenza dallo *status* di studente del Politecnico di Milano.
- 3) I rappresentanti degli studenti che nel corso del mandato elettorale conseguono la laurea triennale/primo livello e presentino domanda di ammissione alla laurea magistrale, non decadono dalla carica elettiva a condizione che siano soddisfatti i seguenti presupposti:
 - a) per i laureati triennali nella sessione di luglio, l'ammissione alla laurea magistrale deve essere perfezionata entro il mese di ottobre dello stesso anno;
 - b) per i laureati triennali nella sessione di febbraio/marzo, l'ammissione alla laurea magistrale deve essere perfezionata entro il mese di aprile dello stesso anno;
 - c) per i laureati triennali nella sessione di settembre/ottobre, l'ammissione alla laurea magistrale deve essere perfezionata entro il mese di ottobre dello stesso anno.
- 4) Nel periodo che intercorre tra il giorno di conseguimento della laurea triennale ed il giorno di immatricolazione alla laurea magistrale, se entro i termini indicati nelle lettere a), b) e c) del comma 3), non viene perfezionata l'immatricolazione, il rappresentante decade dal mandato e viene sostituito dal primo dei non eletti per l'organo interessato.
- 5) Nel periodo intercorrente tra il conseguimento della laurea triennale e l'ammissione alla laurea magistrale, i rappresentanti degli studenti eletti in Senato accademico e in Consiglio

di amministrazione possono partecipare alle sedute solo in qualità di uditori e previo invito del Presidente dell'organo.

- 6) I rappresentanti degli studenti eletti nelle Commissioni Paritetiche delle Scuole, nei Consigli di Corso di Studio e nei Consigli di riferimento dei Poli territoriali, fermi restando i presupposti di cui al precedente comma 3), non decadono dal mandato solo qualora si iscrivano ad un corso di laurea magistrale appartenente alla stessa Scuola della laurea di I livello/triennale conseguita.
- 7) Laddove non sia possibile procedere con le sostituzioni secondo le modalità di cui ai commi precedenti, per le sostituzioni dei rappresentanti degli studenti eletti nel Senato accademico, nel Consiglio di amministrazione e nelle Commissioni Paritetiche con il sistema proporzionale, si procede con le nomine dei primi dei non eletti della medesima lista purché in possesso dei requisiti richiesti per la elezione al momento della sostituzione.
- 8) Per le sostituzioni dei rappresentanti degli studenti eletti nei Consigli di Corso di Studio e nei Consigli di riferimento dei Poli territoriali con il sistema di candidature individuali, si procede con la nomina dei candidati che succedono in ordine di graduatoria, purché in possesso dei requisiti richiesti per l'elezione al momento della sostituzione.
- 9) L'iscrizione ai corsi singoli non è considerata iscrizione ad un corso di studio, conseguentemente, i rappresentanti degli studenti che versano in questa situazione, decadono dal mandato elettivo.
- 10) Sarà compito del Servizio Affari Generali vigilare, con il supporto degli Uffici competenti dell'amministrazione dell'Ateneo, sull'osservanza dei criteri sopra indicati ai fini dell'emanazione dei provvedimenti rettorali di sostituzione dei rappresentanti degli studenti.

ART. 20

Sostituzione dei rappresentanti degli Studenti in Senato accademico, in Consiglio di amministrazione e nelle Commissioni Paritetiche in caso di esaurimento di una lista

- 1) In caso di esaurimento dei candidati di una lista in seno al Senato accademico, al Consiglio di amministrazione oppure ad una Commissione Paritetica di Scuola, al fine di garantire la continuità della rappresentanza studentesca in seno ai predetti organi accademici, eccezionalmente il Consiglio degli Studenti può procedere con votazioni indirette ai sensi dell'art. 4 del "*Regolamento Organizzativo e di Funzionamento del Consiglio degli Studenti*".

ART. 21

Sostituzioni nei Consigli di Corso di Studio e nei Consigli di Riferimento dei Poli in caso di esaurimento delle liste dei candidati

- 1) Qualora si debba procedere alla sostituzione di un eletto nei Consigli di Corso di Studio o nei Consigli di riferimento dei Poli territoriali e la graduatoria dei candidati sia esaurita, sarà compito dei rappresentanti degli studenti eletti nella Commissione Paritetica della Scuola a cui appartiene il Consiglio del Corso di laurea individuare al loro interno un sostituto con diritto di voto nel Consiglio di corso di studio e nel Consiglio di Riferimento del Polo territoriale.
- 2) Analoga procedura è adottata nel caso in cui il Consiglio di Corso di Studio sia stato attivato dopo l'espletamento delle elezioni studentesche oppure non siano state presentate candidature nel corso del procedimento elettorale.

ART. 22

Riservatezza dei dati

- 1) I dati personali dei candidati saranno trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy, con particolare riferimento al Regolamento del Politecnico di Milano in materia di trattamento dei dati personali e della sicurezza ICT, al Modello organizzativo privacy del Politecnico di Milano e alle Istruzioni operative per il trattamento dei dati personali, ed esclusivamente per gli adempimenti connessi al procedimento elettorale e, nel caso di elezione, per gli adempimenti successivi conseguenti e inerenti la carica elettiva ricoperta dall'interessato, ai sensi dell'informativa pubblicata sul [sito istituzionale](#) dell'Ateneo nella sezione dedicata alle Elezioni Studentesche.

ART. 23

Altre rappresentanze negli organi statutari

- 1) Le rappresentanze studentesche previste negli organi statutari non disciplinate dal presente provvedimento saranno elette dal Consiglio degli Studenti nella seduta di insediamento del Consiglio medesimo.

ART. 24

Struttura organizzativa

- 1) La Struttura amministrativa deputata alla gestione delle attività amministrative e di coordinamento del procedimento elettorale è il Servizio Affari Generali che svolge anche le funzioni di Ufficio Elettorale.
- 2) Ai sensi della Legge 7.08.1990, n. 241, e successive modificazioni, il Responsabile del Procedimento elettorale è la dr.ssa Michela Brioschi – Servizio Affari Generale, Normativa Istituzionale e Organi Collegiali.

Art. 25

Servizio di assistenza e supporto

- 1) Durante i giorni di votazione è assicurata assistenza, segnalando l'esigenza connessa al sistema di votazioni informatiche esclusivamente alla casella di posta elettronica elezionistudentesche@polimi.it.
- 2)

ART. 26

Norme finali

- 1) Per ogni informazione di dettaglio, si rinvia al Manuale d'Uso, alle Circolari ed agli Avvisi, cui verrà data opportuna pubblicità sul [sito istituzionale](#) di Ateneo dedicato alle elezioni studentesche. Per tutto quanto ivi non previsto si rinvia alla normativa nazionale e di Ateneo in materia.

LA RETTRICE
prof.ssa Donatella Sciuto

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale